CHE FONDA UNA CASSA NAZIONALE DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO

# Art. 4 (Convenzione)

Il fondo di garanzia viene versato alla sede centrale della Cassa nazionale di assicurazione, ed i relativi interessi rimarranno acquisiti alla Cassa stessa che ne disporra' come di ogni altro suo provento; essa provvedera' coi propri fondi a tutte le spese di esercizio e di amministrazione.

Trascorso un decennio di esercizio della Cassa, e purche' questa abbia accumulato cogli avanzi degli esercizi annuali un fondo di riserva non minore di 500,000 lire, verra' con gli avanzi ulteriori rimborsato il fondo di garanzia, senza interessi, agli Istituti fondatori, proporzionatamente ai loro versamenti.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1888, non più in vigore dal 1 giugno 1926 · versione 3

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Che fonda una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro |
| Estremi | Legge 8 luglio 1883, n. 1473 |
| Partizione | Convenzione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1883 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-fonda-una-cassa-nazionale-di-assicurazione-per-gli-infortuni/convenzione-art-4/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it